



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori GRAMAZIO, CALIGIURI, ASCIUTTI, CARRARA, POSSA  
e VETRELLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2009**

Disposizioni per la valorizzazione economica delle aree protette  
attraverso la diffusione delle attività cinofile e del turismo ad esse collegato

ONOREVOLI SENATORI. - Le recenti evoluzioni della normativa europea in materia ambientale hanno contribuito a modificare il concetto di conservazione delle risorse ambientali, non più visto come mera difesa dell'esistente attraverso l'imposizione di divieti, bensì, più correttamente, inteso nel senso di ricercare l'integrazione tra le misure di tutela degli *habitat* e delle specie animali e vegetali e le caratteristiche economiche e sociali delle aree interessate.

Tale impostazione è da giudicare, sicuramente, in modo positivo, in quanto funzionale al superamento di alcune tradizionali rigidità, tipiche di certe forme di ambientalismo, tradizionalmente più attento a individuare cosa si deve proibire che non a ricercare un equilibrio tra le risorse naturali e le attività umane, ossia tra le due componenti che, nel corso del tempo, hanno concorso a determinare l'ambiente così come oggi lo vediamo.

Questa nuova impostazione, sebbene corretta e apprezzabile, non è stata, tuttavia, pienamente rispettata nella fase attuativa delle norme comunitarie in materia ambientale. È, infatti, evidente che il complesso delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente tendono a determinare un quadro non ancora sufficientemente ben orientato rispetto al perseguimento del dichiarato obiettivo della ricerca di un equilibrio tra le esigenze di sviluppo delle attività umane e la necessità di tutela delle risorse naturali presenti nel contesto (ambiente) in cui le stesse attività si svolgono.

La considerazione appena espressa può essere riferita sia alle attività produttive agricole - sempre più sottoposte a limitazioni derivanti dalla normativa ambientale - sia alle attività venatorie.

A scanso di ogni equivoco, si ritiene indispensabile precisare che tale considerazione

non è espressa per lamentare il fatto che le attività agricole e venatorie non debbano avvenire nel rispetto di norme di tutela ambientale, bensì per evidenziare che l'ambiente non è da considerare come un insieme di originarie risorse naturali e incontaminate, ma come il risultato della plurisecolare interazione tra le attività umane e il contesto naturale in cui quelle stesse attività si sono svolte.

Ne discende che, in sistemi fortemente antropizzati come il nostro, una buona tutela e un'adeguata conservazione dell'ambiente non potranno mai derivare dal divieto allo svolgimento di attività umane, ma dovranno essere ricercate facendo sì che quelle stesse attività si svolgano in equilibrio con il contesto ambientale in cui si inseriscono.

In questo spirito riteniamo che tra le attività che possono, non solo, tranquillamente, ritenersi coerenti con le esigenze di tutela delle aree protette, ma anche rappresentare interessanti possibilità di diversificazione economica e, quindi, di produzione di reddito per quelle stesse aree, vi sono sicuramente le attività cinofile legate all'addestramento di cani da caccia.

È da rilevare, altresì, che dette attività, proprio perché legate all'allevamento e al prelievo venatorio, nel momento in cui potessero svolgersi in modo regolamentato e, quindi, ordinariamente all'interno delle aree protette, rappresenterebbero un importante esempio di come si possa concorrere alla tutela ambientale, non solo proteggendo le risorse naturali, ma anche svolgendo attività umane in equilibrio con l'ambiente medesimo.

A tal fine il presente disegno di legge prevede che le regioni possano destinare allo svolgimento delle attività cinofile una parte delle aree protette ricadenti nei loro territori.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Finalità e disposizioni generali)*

1. La presente legge persegue lo scopo di contribuire al rilancio dell'economia nelle aree protette, favorendo lo svolgimento di attività legate all'addestramento di cani da caccia, anche attraverso la diffusione del turismo cinofilo.

2. La presente legge costituisce il quadro normativo minimo di riferimento, alla cui attuazione provvedono le regioni che, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, adottano gli strumenti che, nell'esercizio delle loro competenze, ritengono maggiormente adeguati. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

## Art. 2.

*(Attività cinofile)*

1. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), adottano disposizioni per l'addestramento dei cani e per l'istituzione di campi temporanei o permanenti per l'allenamento, per l'addestramento e per lo svolgimento di gare di cani da caccia e ne determinano le caratteristiche, anche in riferimento ai territori compresi in parchi regionali e nazionali.

2. All'interno delle strutture di cui al comma 1 è consentito l'abbattimento, durante le gare cinofile, della fauna allevata

previamente immessa che, ad ogni effetto di legge, non è considerata selvatica. L'attività svolta nei campi per l'addestramento dei cani non si configura in alcun caso come una forma di esercizio venatorio.

3. All'interno delle aree protette ricadenti nel territorio degli enti parco le regioni possono istituire zone di riproduzione di fauna selvatica di interesse cinofilo-venatorio da immettere negli ambiti territoriali di caccia presenti nelle regioni medesime. Le regioni possono prevedere e disciplinare modalità di affidamento della realizzazione e della gestione delle predette zone a cooperative di giovani residenti nei comuni interessati o a imprenditori agricoli, singoli o associati. Tali zone devono avere un'estensione minima pari a 2.000 ettari e una superficie pari fino al 10 per cento delle stesse zone può essere riservata alla realizzazione di centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica di interesse cinofilo-venatorio.

4. I comuni il cui territorio ricade, in tutto o in parte, negli enti parco possono istituire, d'intesa con gli organi direttivi degli enti medesimi, apposite aree di estensione minima pari a 2.000 ettari da adibire esclusivamente all'addestramento dei cani da caccia di proprietà di coloro che permangono nei predetti comuni anche a fini turistici. Nelle medesime aree è altresì consentita l'effettuazione di prove zootecniche per il miglioramento delle razze canine riconosciute dall'ENCI.

### Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.